



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 29 marzo 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere, relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019-2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTE le ordinanze presidenziali n. 20/2021/INPR e n. 27/2021/INPR con le quali sono stati ripartiti fra i Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021 e approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATE le relazioni sul Bilancio di previsione 2019-2021 e sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019, redatte dall'Organo di revisione del Comune di Taglio di Po (RO) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni sopra indicate;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 8/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Consigliere Elena Brandolini;

FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Taglio di Po (RO), ente con n. 8.195 abitanti alla data del 31/12/2018, ed in particolare:

- le relazioni-questionari sul rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2019 e sul bilancio di previsione 2019-2021, inoltrate dall'organo di revisione dell'Ente, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, redatte in conformità alle indicazioni espresse dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni di indirizzo riportate in premessa;
- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai richiamati documenti del ciclo di bilancio;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2019;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Si premette che il Comune di Taglio di Po è stato destinatario:

- della deliberazione n. 46/2018/PRSE con la quale questa Sezione, nel concludere l'esame della documentazione inerente al Rendiconto dell'esercizio 2015 ha evidenziato criticità relative al FPV, alla sofferenza nella capacità di riscossione e nel recupero delle entrate derivanti dal contrasto all'evasione tributaria, alla governance degli Organismi partecipati;
- della deliberazione n. 207/2019/PRSE con la quale la Sezione, nel concludere l'esame della documentazione inerente al Rendiconto dell'esercizio 2016, ha rilevato criticità in relazione al ritardo nell'approvazione del rendiconto ed all'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria;
- della deliberazione n. 133/2022/PRSP con la quale questa Sezione, nel concludere l'esame della documentazione inerente ai Rendiconti degli esercizi 2017 - 2018 ed ai bilanci di previsione 2017-2019 e 2018-2020 ha evidenziato criticità in relazione: alla violazione dei termini di legge per l'approvazione dei rendiconti e alla tardiva trasmissione dei dati alla BDAP; alle incongruenze di dati sul FCDE sia in relazione a quanto esposto nei vari documenti contabili, sia in relazione alla sua determinazione; all'adozione di delibere integrative per rideterminare la quota vincolata del risultato di amministrazione, in ottemperanza alle segnalazioni dell'Organo di revisione, con conseguente riduzione della parte disponibile di quest'ultimo; alla sofferenza diffusa nella capacità di riscossione, sia in conto residui che in conto competenza, e alla scarsa capacità di riscossione delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria; alla tardività nei pagamenti (indice positivo); all'uso reiterato delle anticipazioni di tesoreria; agli errori e discrasie di dati esposti nei Questionari; al carente monitoraggio delle gestioni delle società partecipate, alla mancata doppia asseverazione di alcuni prospetti dimostrativi dei debiti e dei crediti tra l'Ente e le partecipate ed ai casi di mancata conciliazione, alla presenza di società in perdita.

1.1. L'analisi svolta ha evidenziato talune incongruenze di dati e criticità della gestione, che hanno reso necessario approfondimenti istruttori, formulati con nota prot. n. 12286 del 22 novembre 2021, in risposta ai quali l'Ente ha fornito i dovuti chiarimenti con nota del 31 gennaio 2022 - a firma congiunta del Sindaco e dell'Organo di revisione – (acquisita al prot. C.d.c. n. 539 in pari data), previa richiesta di proroga dei termini per adempiere, concessa con nota del 7 dicembre 2021. A supporto dell'adempimento istruttorio, l'Amministrazione comunale ha trasmesso, unitamente alla nota di risposta di cui sopra, anche Relazione del Direttore della Consvipo del 30/11/2021.

In particolare, gli approfondimenti istruttori hanno riguardato le criticità riscontrate in relazione:

- alla tardività nell'approvazione del rendiconto 2019;
- alla evoluzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (in seguito: FCDE);
- all'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria;
- alla tardività nei pagamenti;

- all’indebitamento;
- alla governance degli Organismi partecipati.

Va, altresì, evidenziato che, come per gli esercizi precedenti, anche nell’esercizio finanziario 2019 emergono aspetti di criticità in relazione alla sofferenza diffusa nella capacità di riscossione, sia in conto residui che in conto competenza.

1.2. Fermo restando quanto sopra, la situazione contabile-finanziaria del Comune può essere così riassunta.

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nel Bilancio di previsione 2019-2021 rispetta quanto stabilito dal D.lgs. n. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

Il rendiconto 2019 è stato approvato con i seguenti equilibri:

EQUILIBRI DI BILANCIO	RENDICONTO 2019
Risultato di competenza di parte Corrente (O1)	625.210,53
Equilibrio di bilancio di parte corrente (O2)	90.243,05
Equilibrio complessivo di parte corrente (O3)	-3.578,91
Equilibrio complessivo di parte capitale (Z3)	133.713,94
Risultato di competenza (W/1)	758.924,47
Equilibrio di bilancio (W2)	223.956,99
Equilibrio complessivo (W3)	130.135,03

L’Ente ha conseguito un risultato di competenza (W1) non negativo come prescritto dall’art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018 e conseguito l’equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019.

Tuttavia, l’equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ha il saldo negativo per euro 16.230,86 (Fonte: all’Allegato 10 “Verifica degli equilibri” al rendiconto della gestione), come nel 2018, ma in miglioramento.

L’avanzo è stato applicato nei limiti dell’avanzo determinato nell’esercizio precedente e della sua composizione.

Applicata correttamente la quota prevista (euro 31.370) per il ripiano del disavanzo di amministrazione determinatosi in sede di riaccertamento straordinario.

Il grado di copertura delle spese correnti e rimborso prestiti è adeguato (115,96%) ma è in peggioramento rispetto al 2018.

Il grado di autonomia finanziaria è, invece, in miglioramento (90,39%).

Il grado di realizzo delle previsioni in accertamenti è buono, fatta eccezione per il Titolo IV (17,72%).

La velocità di riscossione in conto competenza non è molto efficace (Tit. I: 78,23%; Tit. II: 80,21%; Tit. III: 69,67%; Tit. IV: 60,69%).

La velocità di riscossione delle entrate da recupero evasione tributaria si attesta al 66,68%

(riscossi complessivamente euro 1.003.477,94 su un accertato di euro 1.505.027,22).

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2019
Fondo cassa	459.244,34
Residui attivi	5.433.137,08
Residui passivi	1.940.560,00
FPV	562.401,67
Risultato di amministrazione	3.389.419,75
Totale accantonamenti	2.772.333,27
<i>Di cui: FCDE</i>	2.722.333,27
Totale parte vincolata	461.490,44
Totale parte destinata agli investimenti	8.648,49
Totale parte libera	146.947,55

Rispetto all'esercizio 2018, il risultato di amministrazione è aumentato, come anche la quota disponibile.

Come per gli esercizi precedenti, anche per il 2019 si è resa necessaria attività istruttoria in relazione alla determinazione del FCDE, finalizzata a comprendere le modalità di calcolo dello stesso.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente si osserva quanto esposto nella seguente tabella:

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	2.409.540,48	611.799,08	25,39%
Tit.1 competenza	4.570.409,06	3.575.206,20	78,23%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	2.284.241,42	54.837,85	2,40%
Tit.3 competenza	785.008,99	546.916,65	69,67%

Si riscontra una sofferenza generalizzata nella capacità di riscossione sia in conto residui che in conto competenza. Inoltre, i residui attivi di competenza, nel loro complesso, sono in forte aumento rispetto ai corrispondenti smaltiti.

L'Organo di revisione non segnala comunque particolari difficoltà in sede di riscossione. Va, tuttavia, osservato che l'indice annuale sulla tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'art. 1, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, si attesta su un valore positivo.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	459.244,34
Anticipazione di tesoreria	810.392,75
Cassa vincolata	143.318,62
Tempestività dei pagamenti	+17,56

L'Organo di revisione ha dichiarato la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle

del Tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

Per le anticipazioni di tesoreria l'esposizione è stata di 56 giorni.

Come per i passati esercizi, sull'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria è stato esperito apposito approfondimento istruttorio.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	8.914.418

L'Ente non ha usufruito della rimodulazione del debito, ai sensi della legge 145/2018, art. 1, comma 961 e segg., né sono state effettuate estinzioni anticipate.

Risultano fidejussioni a favore del Consorzio CIASS per la quota di un mutuo contratto (euro 55.000,00). Tuttavia, sulla base dei controlli pregressi, emergerebbe anche un'altra fidejussione per la quota di un mutuo contratto di euro 90.024,00 (come da atti trasmessi dall'amministrazione nel corso dei precedenti cicli di controllo), di cui, però, non viene fatta menzione.

Il limite di indebitamento è rispettato (6,15%), come anche il relativo parametro di deficitarietà.

Il debito pro-capite ammonta ad euro 1.089,79.

Sulla situazione dell'indebitamento è stato esperito approfondimento istruttorio.

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato.

Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione per l'esercizio 2019, che:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- il Rendiconto per l'esercizio 2019 non è stato approvato entro i termini di legge (approvato in data 21/7/2020). Sul punto è stato esperito approfondimento istruttorio;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2017-2018-2019 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- l'Ente non ha assunto uno specifico provvedimento per l'adozione del Piano della Performance ma lo ha approvato insieme al PEG in data 04/07/2019;

- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- L’Ente ha provveduto alla tenuta dell’inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- l’Organo di revisione non segnala, né nel Questionario né nella sua relazione, situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie, se non relativamente al sistema informatico che non rileva i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con i propri organismi partecipati, e alla rilevazione dei debiti/crediti reciproci, in quanto la nota informativa allegata al rendiconto non sarebbe corredata della doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo e si sarebbero verificati casi di mancata conciliazione. Emerge la presenza di organismi partecipati in perdita.

DIRITTO

2. In via preliminare occorre evidenziare che sebbene le riscontrate incongruenze di dati e criticità della gestione non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell’art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio in ordine alle stesse rinviene la necessità di richiamare l’attenzione dell’Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (Responsabile dei servizi finanziari, Revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano, per il futuro, essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell’Ente destinatario, atte a promuoverne l’eliminazione (*ex plurimis*: Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 60 del 2013, n. 40 del 2014, n. 155/2015, n. 188/2016, n. 228 del 2017). Pertanto, il controllo in questione, in quanto finalizzato alla verifica del rispetto delle regole giuridico-contabili che presiedono alla sana gestione finanziaria, si estrinseca anche attraverso le forme della delibera-segnalazione contenente le riscontrate irregolarità/criticità le quali, seppur non connotate da gravità tale da incidere nell’immediato sugli equilibri finanziari, ove reiterate, potrebbero ingenerare comunque gravi squilibri gestionali.

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle autonomie (in particolare le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell’esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR) ove si è sottolineata l’opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l’attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un’effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l’esercizio in esame è stata privilegiata l’analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

L’esame della Corte, va peraltro precisato, è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2.1. Esiti dell'analisi

Si premette che l'Ente, con delibera consiliare n. 34 del 13/7/2018, integrativa della delibera di Consiglio n. 26 del 30/5/2018 (di approvazione del rendiconto 2017), ha approvato l'ulteriore vincolo di € 4.310,28 a copertura del contributo consortile anno 2003 a favore del Consorzio per lo smaltimento rifiuti RSU Rovigo, derivante dalla verifica dei rapporti di debito e credito da parte dell'Ente con i suoi organismi partecipati, in accoglimento di quanto richiesto dall'Organo di revisione a conclusione della sua relazione. Di conseguenza, la quota disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 è risultata diminuita dell'importo corrispondente, passando da euro 334.817,65 ad euro 330.507,37. Con delibera consiliare n. 35 del 09/07/2019, integrativa della delibera di Consiglio n. 26 del 27/5/2019 (di approvazione del rendiconto 2018), è stata vincolata l'ulteriore somma di euro 45.106,60 *“in attesa di ulteriori chiarimenti con Acquevenete s.p.a. e il Consorzio per lo smaltimento RSU”*, in conformità a quanto richiesto dall'Organo di revisione. Di conseguenza, la quota disponibile è risultata diminuita dell'importo corrispondente, che si è aggiunto al vincolo di cui alla deliberazione n. 34 sopra richiamata (euro 45.106,60 + 4.310,28 per complessivi euro 49.416,88) passando da euro 75.590,04 ad euro 26.173,16, come esplicitato nel prospetto di cui alla nota di risposta del 22/10/2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 5363 del 23/10/2020) e riportato nella delibera n. 133/2022/PRSP di questa Sezione.

Nel questionario, tuttavia, sebbene inviato in data 27/01/2021, i dati esposti nella Sez. I *“Risultati della gestione finanziaria”*, prospetto 1 *“Evoluzione del risultato di amministrazione nell'ultimo triennio”* sono quelli di cui alla deliberazione di approvazione del rendiconto, antecedenti alle intervenute rettifiche, senza menzione alcuna di queste ultime.

Ad ogni modo, all'esito dell'analisi svolta e dell'intervenuta interlocuzione con l'Ente la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto da questi rappresentato, precisato e documentato in sede istruttoria, non può esimersi dal richiamare l'attenzione sui riscontrati profili di criticità della gestione e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito esposte.

2.2. Violazione dei termini di legge per l'approvazione del rendiconto

Anche nell'esercizio 2019 l'Ente ha approvato il rendiconto in ritardo rispetto ai termini di legge. Infatti, il rendiconto è stato approvato in data 21/7/2020, successivamente ai termini stabiliti dall'art. 227 del TUEL, così come modificato dall'art. 2 quater, comma 6, del D.L. 7/10/2008, n. 154, prorogati con D.L. 18/2020, art. 107.

In sede istruttoria l'Ente ha confermato il riscontrato ritardo, rappresentando che il *“Comune ha dovuto affrontare, come altri Enti, tra le tante problematiche legate all'emergenza sanitaria in corso, anche la predisposizione del Rendiconto della gestione 2019. Oltre alle numerose scadenze che gravano sull'ufficio Servizi Finanziari e l'impegno che comporta l'elaborazione del Rendiconto, con il decreto del MEF del 1°Agosto 2019 sono stati introdotti dei nuovi allegati, andando ad integrare l'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e che vedevano la loro prima applicazione proprio con il Rendiconto della gestione 2019. In piena emergenza sanitaria, che ha comportato difficoltà su vari fronti il Comune, consapevole delle sanzioni di cui all'art. 9, commi 1*

quinquies e ss, del D.L. n. 113/2016 come modificato dall'art. 1, c. 904 della Legge n. 145/2018, non ha assunto personale a qualsiasi titolo, nonché contratti di servizio, fino al momento dell'adempimento"

La Sezione prende atto di quanto emerso dall'interlocutoria con l'Ente ma la criticità riscontrata permane e per essa la Sezione raccomanda, per il futuro, che siano adottate idonee misure a garantire il rispetto dei termini di legge per l'approvazione dei principali documenti del ciclo di bilancio e, in particolare, del rendiconto di gestione, considerato tra l'altro che la criticità è reiterata nel tempo (vedi deliberazione di questa Sezione n. 133/2022/PRSP).

2.3. Evoluzione del FCDE

Dal prospetto sulla composizione del FCDE in BDAP, le percentuali di accantonamento corrispondono al 50,15% sul totale globale dei residui mantenuti, e al 55,66% per la sola parte corrente. Emerge inoltre che il FCDE assorbe completamente la quota accantonata (euro 2.722.333,27 su euro 2.772.333,27).

Anche per l'esercizio 2019, così come per il 2018 (vedi deliberazione n. 133/2022/PRSP, punto 2.1.2.1) l'Ente ha ridotto il FCDE, che da calcoli effettuati con il metodo ordinario, media semplice, sarebbe dovuto corrispondere ad euro 3.307.853,42 (come da relazione dell'Organo di revisione, da relazione di Giunta e da delibera di approvazione del rendiconto), determinando un importo dell'accantonamento ridotto ad euro 2.722.333,27, a seguito della detrazione, per le medesime motivazioni e per gli stessi importi già evidenziati per la stessa operazione effettuata per il rendiconto dell'esercizio 2018, di quei residui attivi, considerati in sede di riaccertamento straordinario e nel frattempo riscossi (euro 423.790,98 relativamente ai residui TIA, sulla base, però, di dati extracontabili; euro 161.729,17 relativamente al rimborso mutui Polesine Acque S.p.a.): importi non iscritti nel bilancio di previsione, in considerazione del fatto che su di essi *"il Comune continua a recuperare il disavanzo con rate costanti annuali dell'importo di € 31.366,01"*.

In sede istruttoria l'Ente, nel confermare quanto sopra, ha osservato quanto segue: *"Con riferimento al rendiconto 2018, questo Ente ha deciso di anticipare di un anno (termine ultimo era il 31.12.2019) il calcolo ordinario per la determinazione dell'FCDE, considerando la riscossione a residui nel quinquennio 2014/2018 e applicando il metodo della media semplice. L'applicazione del nuovo calcolo ha comportato la determinazione della somma di € 2.862.836,35, invece della somma di € 2.179.853,96 che sarebbe stata determinata con il metodo semplificato, significando un incremento considerevole rispetto all'anno precedente che avrebbe portato ad un disavanzo da accantonamento per FCDE 2018, andando a sommarsi al disavanzo da riaccertamento straordinario, che l'Ente sta ancora recuperando.*

In sede di riaccertamento straordinario dei residui il calcolo dell'FCDE aveva tenuto conto dei residui della TIA e dei mutui contratti per la realizzazione della rete fognaria rimborsati da Polesine Acque (ora Acque Venete).

Premesso che:

- a seguito del suddetto calcolo era stato determinato un disavanzo da riaccertamento straordinario per l'importo di € 940.980,15 da recuperare con rate costanti di € 31.366,01 in 30 anni;
- nell'anno 2018 sono stati incassati tutti i residui attivi relativi al rimborso dei mutui per la costruzione della rete fognaria;
- è stata pagata nell'anno 2017 l'ultima rata relativa al recupero del FSC della TIA a carico del Comune, calcolato al 31.12.2012 a seguito della sostituzione della Società Ecogest s.r.l. con la Società Ecoambiente s.r.l., per cui non risultava più alcun onere a carico del Comune di Taglio di Po relativo ai residui attivi della TIA;
- si è ritenuto necessario ridurre l'accantonamento per FCDE al 31.12.2018 dell'importo di € 161.729,17 per rimborso dei mutui da Polesine Acque (FCDE calcolato il 31.12.2014 in sede di riaccertamento straordinario) e di € 423.790,98 per FCDE calcolato sui residui attivi della TIA (dato extracontabile), che non sono iscritti nel bilancio di previsione.

Questo Ente ha deciso di ridurre l'accantonamento per FCDE da € 2.862.836,35, (calcolo metodo ordinario non obbligatorio) a € 2.277.316,20 per le motivazioni di cui sopra, considerato che il Comune continua a recuperare il disavanzo con rate costanti annuali dell'importo di € 31.366,01.

In sede di rendiconto 2019 è stato deciso di applicare lo stesso metodo e quindi di ridurre l'importo del FCDE calcolato con metodo ordinario per l'importo di € 3.307.853,42 (metodo di calcolo divenuto ormai obbligatorio), determinando l'importo dell'accantonamento avanzo per FCDE di € 2.722.333,27.

A seguito dei rilievi mossi da codesta Corte dei Conti in merito all'evoluzione del FCDE 2019, lo scrivente Ente ha ritenuto, data la complessità della situazione, sottoporre un quesito a Fondazione Ifel, per avere riscontro della correttezza del metodo applicato.

Alla luce delle indicazioni emerse dal suddetto parere, l'Ente considera l'opportunità di ricalcolare in modo corretto il FCDE nel rendiconto 2021, senza derogare la modalità di calcolo e di rideterminare in quella sede il risultato di amministrazione al 31.12.2019, utilizzando necessariamente il metodo ordinario previsto.

Il Comune conseguentemente, dovrebbe prendere atto dell'incremento dell'FCDE, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 39 quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162 (c.d. Milleproroghe 2020), di ripiano in un massimo di 15 anni della quota parte di disavanzo che deriva dalla diversa modalità di calcolo dell'FCDE nel rendiconto 2019 (metodo ordinario), rispetto al rendiconto 2018 (metodo semplificato), ottemperando alle regole giuscontabili del bilancio riformato”.

La Sezione prende atto di quanto chiarito dall'Ente tenuto anche conto che l'Ente ha trasmesso: la deliberazione CC n. 22 del 06/06/2022 con la quale è stato deliberato: “2) di riapprovare i prospetti dell'avanzo di amministrazione determinatosi in sede di rendiconto 2019 e 2020, (come da prospetti allegati).....3) di dare atto che la modalità di ripiano del disavanzo di Amministrazione 2021 per l'importo di €-313.926,06 /lettera E), sarà determinata con proprio successivo atto deliberativo (...)” e che:

- con deliberazione n. 41 del 17/08/2022 l'Ente ha deliberato: “1) di dare atto del

maggior disavanzo dell'importo di euro 940.980,15 derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, alla data del 1° Gennaio 2015, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del d.lgs. 118/2011, corretto-integrato dal d.lgs. 126/2014; 2) di dare atto che è stato autorizzato il suo ripiano, con delibera di C.C. n. 18 del 05.06.2015, in quote costanti per un periodo massimo di trenta anni ai sensi della L.190/2014 (legge di stabilità), comma 538 (con la quale veniva modificato l'art. 3 del d.lgs. 118/2011), a partire dall'anno 2015; 3) di dare atto che la regola della generale "intangibilità" del piano di rientro inizialmente deliberato è adesso stata modificata dalla norma introdotta dall'art. 111, c. 4-bis, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, all'interno del d.l. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), la quale dispone che "il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi". L'innovazione legislativa in esame ha trovato traduzione nei principi contabili in seguito all'emanazione del già citato d.m. 7 settembre 2020 che, per quanto qui rileva, ha introdotto, nell'allegato 4/2, i punti da 9.2.25 a 9.2.30; 4) di dare atto che l'intero disavanzo di € 940.980,15 è stato interamente 4) ripianato nell'anno 2015 come risulta dal seguente prospetto (...);

- con la delibera C.C. n. 42 del 17/08/2022 l'Ente ha riapprovato i prospetti dell'avanzo di amministrazione determinatosi in sede di rendiconto 2021 e preso atto che "la modalità di ripiano del disavanzo di Amministrazione 2021 per l'importo di €-183.081,29, lettera E, sarà determinata con proprio successivo atto deliberativo";
- con delibera C.C. n. 43 del 17/08/2022 l'Ente ha approvato il piano di rientro dal disavanzo di amministrazione di € 183.081,29 risultante dal Rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 ed ha stabilito che "le quote del disavanzo da ripianare verranno integrate nel bilancio 2022/2024 e finanziate interamente da maggiori entrate e riduzione di spesa corrente; di applicare agli esercizi 2022/2024 le seguenti quote del ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2021:
 - Anno 2022: € 61.027,10;
 - Anno 2023: € 61.027,10;
 - Anno 2024: € 61.027,10;

di iscrivere nel bilancio di previsione finanziario degli esercizi 2022/2024 le previsioni di spesa relative alla quota di disavanzo da ripianare a carico dei rispettivi esercizi finanziari".

2.4. Sofferenza nella capacità di riscossione in conto residui e in conto capitale

Anche per l'esercizio 2019 l'analisi ha evidenziato una sofferenza diffusa nella capacità di riscossione, sia in conto residui che in conto competenza.

Si richiamano sul punto le osservazioni e raccomandazioni già formulate con la deliberazione n. 133/2022/PRSP in relazione all'analoga criticità riscontrata per gli esercizi 2017 e 2018.

2.5. Reiterato utilizzo delle anticipazioni di tesoreria

Anche nell'esercizio 2019, l'Amministrazione ha fatto ricorso all'istituto delle anticipazioni di tesoreria, con esposizione continuativa in progressivo aumento (n. 26 giorni nel 2017, n. 44 giorni n. 2018, n. 56 giorni nel 2019).

In sede istruttoria l'Ente ha giustificato il ricorso alle anticipazioni di tesoreria ad un disallineamento degli incassi e dei pagamenti delle spese di investimento, all'uopo precisando che: *"(..) nell'anno 2019 sono state pagate spese d'investimento per l'importo di €1.028.569,98 a fronte di incassi in c/capitale per l'importo di €574.884,40, di cui € 95.074,22 incassati al 31.12.2019 ed €202.285,50 incassati tra il mese di agosto ed il mese di novembre(..). Inoltre, gli incassi relativi al contributo per fondo solidarietà comunale per l'importo di €228.063,90 sono avvenuti nel mese di novembre e nel mese di dicembre. La prima tranche per incassi TARI di €334.520,10 si è realizzata con ordinativo di incasso del 15.05.2019, mentre il Comune aveva già anticipato la somma di €376.980,15 dall'inizio dell'anno per la spesa relativa alla raccolta e smaltimento rifiuti. Dall'andamento delle suddette riscossioni e pagamenti si può evincere la difficoltà di questo Ente ad adempiere all'attività amministrativa senza ricorrere all'anticipazione di tesoreria, si fa presente che il ricorso è frequente e per piccoli importi, questo significa che lo squilibrio di cassa è temporaneo e non strutturale, c'è comunque la volontà e l'impegno a mettere in atto ogni azione mirata a velocizzare la riscossione delle entrate"*.

Nel prendere atto, quindi, di quanto addotto ancora una volta dall'Ente in sede istruttoria, la Sezione ricorda, anche in questa sede, che il ripetuto utilizzo di anticipazioni di tesoreria rientra tra gli indicatori che denotano uno squilibrio finanziario. È pertanto doveroso per l'Ente intraprendere concretamente le azioni correttive per eliminare la crisi anche temporanea di liquidità, evitando in tal modo di introdurre indirettamente la trasformazione del debito di tesoreria in un debito a medio lungo termine, non consentito dalle attuali norme contabili. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, infatti, costituisce una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l'Ente può ricorrere solo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, una forma sistematica di finanziamento, peraltro onerosa.

La Sezione richiama ancora una volta tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, sulla necessità di intraprendere effettivamente ogni utile sforzo per eliminare la crisi di liquidità.

2.6. Indice di tempestività di pagamento positivo

Anche per l'esercizio finanziario 2019 l'indice annuale sulla tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'art. 1, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, si attesta su un valore positivo (+17,56 giorni).

Si reitera anche in questa sede, pertanto, il monito già espresso con la precedente deliberazione n. 133/2022/PRSP sulla necessità di intraprendere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'Ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori medesimi.

2.7. Indebitamento

Dall'analisi è emerso, nell'ambito di una valutazione sulla sostenibilità del ricorso all'indebitamento in termini di equilibri di bilancio durevoli nel tempo e della sana gestione finanziaria, un debito pro capite non trascurabile, pari ad euro 1.089,79=, accompagnato ad uno stock complessivo del debito pari ad euro 8.914.418.

In sede istruttoria l'Ente ha reso noto di non ha aderito alla rinegoziazione prevista dall'art. 1, comma 962, della legge n. 145/2018, in quanto i mutui in ammortamento non avevano le caratteristiche individuate dalla Legge ma di aver comunque aderito alla rinegoziazione prevista nell'anno 2020 ai sensi della Circolare CDP n. 1300/2020.

La Sezione prende atto.

2.8. Governance degli Organismi partecipati

Permane anche per l'esercizio in esame, così come per gli esercizi precedenti, la criticità relativa al carente monitoraggio delle gestioni delle società partecipate, dal momento che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e i suoi organismi partecipati (risposta negativa al quesito n. 9 della Sez. III del questionario). Sono emerse, altresì, criticità in ordine alla rilevazione dei debiti/crediti reciproci, in quanto si sono verificati casi di mancata conciliazione, e mancate doppie asseverazioni delle note informative allegate al rendiconto. Emerge anche un organismo partecipato che ha chiuso l'esercizio in perdita.

In sede istruttoria l'Ente ha precisato che la mancata conciliazione della certificazione crediti/debiti con le società partecipate riguarda la società Acquevenete spa, relativamente a note di credito emesse dalla Società Polesine Acque, prima della sua fusione con Centro Veneto Servizi, e mai rimborsate al Comune.

Quanto al Consorzio CONSVIPO l'Ente ha trasmesso la relazione sulla situazione finanziaria dello stesso. Da quest'ultima (in realtà, redatta dal Consorzio stesso, come risulta dall'allegato trasmesso), risulta che nel febbraio 2020 i soci ne hanno deciso l'anticipato scioglimento e nel novembre 2020 ne hanno dichiarato formalmente la cessazione, avviando la relativa liquidazione e nominando il Collegio di liquidatori.

Per la formazione del bilancio consuntivo 2019, quindi, sono stati adottati i criteri connessi alla constatata prevista cessazione dell'attività aziendale.

Le immobilizzazioni, costituite da terreni e fabbricati, sono state, pertanto, valutate al loro valore di vendita/mercato, sulla base delle perizie disponibili o sulla base delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate. Ciò ha comportato, rispetto alla valutazione delle stesse al 31/12/2018, una svalutazione di complessivi euro 132.028. A ciò si è aggiunta una riduzione, di circa il 20%, delle entrate derivanti dalle quote associative degli Enti consorziati, ridotte ad euro 500.000, nonché la mancata realizzazione di iniziative che, grazie ad importanti ricavi, ne avrebbero garantito la compensazione.

Si è quindi prodotta una perdita d'esercizio di euro 236.161. In ogni caso, il patrimonio netto si conferma ampiamente positivo e la posizione creditoria tale da garantire quella debitoria del Consorzio.

Il Comune di Taglio di Po comunica, ad ogni buon conto, di aver accantonato, in sede di

rendiconto 2020, una somma di euro 142.569,54 a copertura di eventuali perdite del Consorzio.

Va ricordato, però, che i crediti del Consorzio verso i Comuni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici ammontavano, nel marzo 2021, ad euro 4.236.001,90 e l'importo residuo del debito verso l'Istituto di credito ammontava, alla data del 31/12/2021, ad euro 3.879.284,58. Nel 2020 e 2021 è stata concessa la moratoria Covid per un importo complessivo di euro 735.394,93 (rimborso di 4 quote capitale), implicante il pagamento di interessi aggiuntivi. E la liquidazione del Consorzio non dispone delle risorse necessarie per l'integrazione dei ratei non coperti dagli incentivi GSE. L'Istituto di credito non è disponibile a rinegoziare o a modificare le condizioni applicate al mutuo contratto per la realizzazione degli impianti, per cui l'unica possibilità sarebbe – si legge nella relazione per i soci - eventualmente quella di trasferire la titolarità del mutuo dal Consorzio ai Comuni, trasferimento che in ogni caso deve essere formalizzato. Nella relazione si afferma che nessuno dei Comuni ha iscritto tale debito nei propri bilanci, con conseguenze piuttosto complesse determinate dall'eterogeneità delle varie casistiche. I liquidatori intendono proporre la cessione del credito e del debito alla partecipata in house AS2 srl, i cui soci coincidono, quasi totalmente, con quelli del Consorzio. L'alternativa, per non prorogare la liquidazione fino al rimborso completo del mutuo, è trasferire la titolarità del mutuo residuo in capo ai Comuni interessati.

Nel caso specifico, il Comune di Taglio di Po sembrerebbe aver considerato il problema, accantonando fin dal 2017 un importo di euro 50.000 con motivazioni connesse alla possibile insolvenza del Consorzio rispetto alle rate del mutuo in questione, e incrementando ulteriormente l'accantonamento nel 2020, anche se – l'Ente dice nella nota di riscontro – a copertura di eventuali perdite del Consorzio partecipato.

La Sezione osserva come la situazione necessiti di continuo monitoraggio, in funzione delle ricadute nei bilanci del Comune, nel caso del trasferimento della titolarità del debito residuo.

La Sezione reitera le raccomandazioni già in precedenza formulate con la deliberazione n. 133/2022/PRSP.

3. In conclusione, quindi, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate con lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, poiché le stesse benché non integranti fattispecie di gravi irregolarità sanzionabili nei termini di cui all'art. 148-bis, comma 3, sono comunque potenzialmente suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2019-2021 e al rendiconto 2019 del Comune di Taglio di Po (RO):

- 1.** accerta la violazione dei termini di legge per l'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2019 (21/07/2020). Raccomanda, per il futuro, l'adozione di idonee misure

per garantire il rispetto dei termini normativamente previsti per l'adempimento;

2. riscontra una sofferenza diffusa nella capacità di riscossione, sia in conto residui che in conto competenza. Richiama sul punto le osservazioni e raccomandazioni già formulate con la deliberazione n. 133/2022/PRSP in relazione all'analoga criticità riscontrata per gli esercizi 2017 e 2018;
3. rileva che anche nell'esercizio 2019 l'Ente ha fatto ricorso all'istituto delle anticipazioni di tesoreria, con esposizione continuativa in progressivo aumento rispetto agli esercizi precedenti. Richiama ancora una volta tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, sulla necessità di intraprendere effettivamente ogni utile sforzo per eliminare la crisi di liquidità;
4. rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è positivo (+17,56 gg). Raccomanda all'Ente di intraprendere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie;
5. rileva nei termini di cui in parte motiva (punto 2.8) criticità in relazione alla governance degli Organismi partecipati. Richiama l'Ente sugli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate e sulla necessità di monitorare continuamente la situazione degli organismi in perdita al fine di salvaguardare gli equilibri del proprio bilancio. Reitera le raccomandazioni già in precedenza formulate con la deliberazione n. 133/2022/PRSP;
6. richiama, infine, l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza), e degli organi politici, sulla necessità di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente in relazione a tutte le criticità e/o irregolarità riscontrate: regole la cui violazione reiterata presenta profili di rischio per gli equilibri di bilancio futuri e per il mantenimento di una sana gestione finanziaria anche alle luce del nuovo articolo 147 quinquies e del rimodulato art. 153 del TUEL.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Taglio di Po (RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023.

Il Magistrato Relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Elena Brandolini

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 25 maggio 2023

Il Direttore di Segreteria

F.to digitalmente Letizia Rossini